

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 20

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 96: Esame in sede redigente)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, Napolitano, *Presidente*, e dai deputati Renato Albertini, Bianco, Gitti, Giuliari, Labriola, Martucci, Romeo, Luigi Rossi, Valensise, Violante, nonché dal deputato Passigli, *relatore*

Presentata alla Presidenza della Camera il 21 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti, positive esperienze di impiego della procedura *redigente* consigliano di richiamare l'attenzione della Camera su tale istituto, cui si è raramente ricorso nelle legislature passate.

È opportuno ricordare che sin dal 1949 il nostro Regolamento, con una specifica lettura della norma costituzionale, ha costruito un originale procedimento che, riservando all'Assemblea gli elementi indefettibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, del voto sui singoli articoli e della votazione finale, affida alla Commissione la redazione definitiva delle disposizioni normative. Tale impostazione, con modifiche sia

pur significative, veniva conservata nel Regolamento del 1971 e registrava una importante innovazione (il 30 settembre del 1982 nonché il 29 settembre 1983) allorché si prevedeva, accanto al deferimento disposto dall'Assemblea entro un termine determinato con la fissazione eventuale di criteri e principi direttivi, anche il trasferimento dalla sede referente a quella *redigente* su richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi ovvero dei quattro quinti dei componenti della Commissione. In tale contesto si disciplinava anche l'ipotesi di un eventuale disarmonia tra le formulazioni del testo da parte della Commissione di merito ed i pareri espressi dalle cosiddette commissioni fil-

tro, prevedendo una deliberazione esplicita dell'Assemblea su un ordine del giorno presentato dal Presidente della Commissione che aveva espresso il parere.

* * *

L'attuale norma ha tuttavia avuto una assai limitata applicazione. Si deve ricordare infatti che dal 1983 al 1992 vi sono stati soltanto cinque casi di redigente. Né più rilevanti sono i dati, che pure si vogliono qui ricordare, delle legislature antecedenti al 1983: infatti dopo i nove casi verificatisi nella prima legislatura, la sede della redigente era ormai pressoché desueta. Nel 1953 un provvedimento concernente indennizzi e contributi per danni di guerra; nel 1957 la disciplina dei contratti agrari, nel 1979, un provvedimento concernente la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

* * *

La Giunta per il Regolamento, anche e soprattutto per impulso del suo Presidente, ha voluto riaprire una riflessione sull'istituto che — a differenza della Commissione in sede legislativa — non privando l'Assemblea del potere deliberativo sugli articoli e sul complesso del provvedimento, può costituire un valido strumento di riequilibrio tra sedi nella distribuzione del lavoro parlamentare. Non si può tacere della attuale assai delicata fase che vede l'Assemblea impegnata oltre che in una intensa attività legislativa (in particolare modo per la conversione di decreti-legge) in un altrettanto intenso dibattito politico, nell'ambito di un quadro istituzionale che registra profondi mutamenti nel rapporto Governo-Parlamento rispetto alle precedenti legislature. Né vi sono ragionevoli indizi o segnali che possano fare ritenere possibili in futuro imminenti modifiche significative di tale situazione. Vi sono dunque più ragioni che inducono, anche in presenza di difficoltà dell'istituto della Commissione in sede legislativa — difficoltà sulle cui cause non ci si sofferma ora — a ricercare, pur in continuità di

concezione ed ispirazione, una rivitalizzazione della norma in esame.

* * *

La Giunta ha ritenuto in proposito che il punto più significativo potesse essere quello di aprire una nuova via di accesso alla redigente: non solo dall'Assemblea o dalla Commissione referente ma *ab origine*, nel momento stesso dell'assegnazione per iniziativa, dunque, del Presidente della Camera. Con questa disposizione (prevista anche al Senato che non a caso utilizza con una frequenza che non trova riscontri con quella della Camera il procedimento redigente) si affida, alla sensibile valutazione del massimo responsabile della programmazione e organizzazione dei lavori parlamentari la proposta — da formulare all'Assemblea — di attribuire alla Commissione di merito la definitiva redazione degli articoli del provvedimento. Appare chiaro che tale proposta del Presidente nascerà da una complessiva visione degli argomenti in agenda della Camera e rifletterà, come del resto già avviene per l'assegnazione in sede legislativa, una adeguata e prudente cognizione degli orientamenti in merito dei gruppi parlamentari. Proprio sotto questo profilo si è svolta in Giunta per il Regolamento una discussione sulla forma da conferire alla deliberazione dell'Assemblea su tale proposta, e si è ritenuto di differenziare questa ipotesi da quanto invece previsto nell'articolo 92 sia come modalità di discussione che come voto. Riconoscendosi nell'assegnazione in sede redigente un atto anche di rilevante significato politico e non già solo volto ad incardinare uno specifico procedimento, si è disposta la possibilità di intervento di un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta nonché la forma del voto ai sensi della disciplina generale delle votazioni.

Anche relativamente a questa nuova forma di attivazione del procedimento è stata prevista la possibilità di una discussione preliminare in Assemblea indirizzata alla formulazione di criteri e principi di rettivi: si è ritenuto in proposito d

conservare alla Commissione il potere di richiesta, con apposito ordine del giorno, stabilendo un termine alquanto ristretto — quindici giorni — perché la questione sia portata all'esame dell'Assemblea. È bene anche ricordare che in tutte le ipotesi di redigente si è esplicitamente prevista la fissazione di un termine determinato, scaduto il quale, ovvero non prorogato per una volta sola dall'Assemblea per un periodo non superiore a quello originariamente concesso (cfr. parere Giunta per il Regolamento del 18 gennaio 1983), viene meno il potere redigente. Viene così confermato un indirizzo già intrapreso con la riforma del 1982 che non ha predeterminato in via generale ed astratta il limite temporale, rimettendolo così alla valutazione di volta in volta più adeguata alla natura e complessità del provvedimento, agli orientamenti politici esistenti, all'insieme delle attività parlamentari. Viene anche confermato che il consumarsi del termine senza utili risultati esaurisce contestualmente le ragioni di efficacia e praticabilità politica che in relazione a provvedimenti determinati, avevano indotto ad attivare la sede redigente.

* * *

Nell'occasione della revisione della norma si è creduto opportuno esplicitare anche la prassi — che in materia si era peraltro già consolidata — concernente la necessità, affinché vi possa essere la richiesta della commissione di trasferimento in redigente, che il parere dell'Assemblea sia effettivamente espresso, confermando che anche nel caso di mancato rispetto dei pareri delle Commissioni-filtro si dia luogo ad una decisione dell'Assemblea.

Ebbene si è ritenuto di ricomprendere esplicitamente nella preesistente disciplina anche i pareri cosiddetti rinforzati che, come è noto, hanno costituito un prezioso istituto di coordinamento e di raccordo tra competenze in tutti quei casi in cui composita era la materia legislativa e tale dunque da coinvolgere le sfere di competenza di più Commissioni.

* * *

La Giunta affida alla valutazione, che si auspica favorevole, dell'Assemblea la proposta di modifica che si è qui illustrata, confidando che il maggior rendimento ed efficacia dell'istituto della redigente possa positivamente iscriversi in una visione che mira a conservare un forte e centrale ruolo legislativo del Parlamento.

TESTO PROPOSTO

L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

1. Il Presidente può proporre alla Camera che un progetto di legge sia assegnato a una Commissione permanente o speciale in sede redigente per la formulazione, entro un termine determinato, degli articoli riservando all'Assemblea, sentiti il relatore ed il Governo, l'approvazione senza dichiarazioni di voto degli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

2. La proposta del Presidente è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; la Camera delibera sentiti per non più di cinque minuti un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

3. Il deferimento del progetto di legge in sede redigente può essere altresì deliberato, con fissazione di un termine determinato, dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnato dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73.

4. Il deferimento del progetto di legge alla Commissione in sede redigente può, in ogni caso, essere deliberato, con fissazione di un termine determinato, dall'Assemblea prima di passare all'esame degli articoli.

5. L'Assemblea può stabilire, all'atto del deferimento o entro quindici giorni dalla data dell'assegnazione, su richiesta e con apposito ordine del giorno della Commissione, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera previa dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, di un deputato per Gruppo.

6. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo di una delle Commissioni indicate al comma 3 del presente articolo, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il Presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere delle suddette Commissioni e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

7. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

8. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.